

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 45 del 23 ottobre 2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 13 del 29 ottobre 2019

PREMESSA

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo principale, una precisa e adeguata programmazione didattica e culturale che deve essere predisposta e organizzata fin dall'inizio dell'anno scolastico configurandosi come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità e rientrano tra le attività integrative della scuola.

La programmazione deve basarsi su progetti articolati e coerenti a carattere interdisciplinare costituendo in tal modo delle vere e proprie attività complementari della vita scolastica e non come semplici occasioni di evasione.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✓ Art. 3 Costituzione
- ✓ Art. 2 "Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili" del 2006 - DPR del 4/10/2012
- ✓ Artt. 2047 - 2048 Codice Civile
- ✓ L. 312/80 (art.61)
- ✓ D. lgs 297/1994
- ✓ D. lgs 111/1995
- ✓ DPR n. 275 dell'8/03/1999
- ✓ DPR n. 347 del 6/11/2002
- ✓ L. 67/2006
- ✓ C.M. 291 del 14/10/92 - C.M. 623 2/10/96 - C.M. 181 del 17/3/97 - D.P.C.M. 349 del 23/7/99
- ✓ Nota MIUR 645/2002 - Nota MIUR 1902/2002 - Nota MIUR 2209/2012 - Nota MIUR 674/2016
- ✓ D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 1 - FINALITÀ

1.1 Affinché gli obiettivi formativi prefissati dai viaggi di istruzione siano conseguiti è necessario che gli alunni stessi siano preventivamente informati e forniti di tutti gli elementi didattici e culturali allo scopo di rendere più efficace la preparazione e di conseguenza una partecipazione degli allievi più attiva e responsabile.

1.2 E' opportuno quindi predisporre tutto il materiale didattico necessario a consentire sia una adeguata preparazione del viaggio e sia una conoscenza da parte delle classi delle attività che si svolgeranno durante la visita.

Art. 2 - TIPOLOGIA DEI VIAGGI

2.1 Con il termine “viaggi di istruzione” si intendono non solo i viaggi di istruzione di più giorni ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, attività sportive, la partecipazione a fiere, mostre, concorsi e tutte quelle attività che richiedono la mobilità degli studenti.

2.2 La *Circ. Min. n. 291 del 14 ottobre 1992* contiene un complesso di disposizioni in materia di viaggi che, anche se non più prescrittivo, costituisce tuttora un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, che possono essere sintetizzati come segue:

- a) viaggi di integrazione culturale, di durata superiore ad un giorno, finalizzati ad una migliore conoscenza dell'Italia e delle altre Nazioni, nei loro aspetti storici, paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici;
- b) viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo finalizzati all'acquisizione di esperienze attraverso visite a complessi aziendali, mostre, manifestazioni, concorsi;
- c) visite guidate a complessi aziendali, mostre, monumenti, parchi naturali, comprese nell'arco della giornata;
- d) scambi culturali, stages nell'ambito di programmi comunitari e/o di progetti;
- e) viaggi connessi ad attività sportiva.

Art. 3 - DESTINATARI

3.1 Tutti gli allievi dell'Istituto sono i destinatari di viaggi e/o visite guidate.

3.2 Le **classi prime** possono effettuare uscite didattiche sul territorio che si esauriscono di norma nell'ambito dell'orario curriculare previa approvazione del Consiglio di classe e coerenti col PTOF di istituto; l'uscita va comunicata e autorizzata dal Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima.

3.3 Le **classi seconde** possono effettuare uscite e visite didattiche anche in un comune diverso da quello dove ha sede la scuola o nelle regioni limitrofe, fermo restando il rientro nell'arco della giornata. Tali uscite vengono preliminarmente approvate dal Consiglio di classe e autorizzate dal Dirigente scolastico, su richiesta presentata dal Responsabile del viaggio con almeno 10 giorni di anticipo.

3.4 Le **classi terze** possono effettuare viaggi di istruzione di più giorni in Italia previo rispetto procedura predeterminata.

3.5 Le **classi quarte e quinte** possono effettuare viaggi di istruzione di più giorni sia in Italia sia all'Estero previo rispetto procedura predeterminata .

3.6 E' opportuno che ad ogni viaggio di istruzione partecipino allievi di classi parallele, dal momento che gli interessi e le esigenze sono comuni fra allievi che appartengono alla stessa fascia d'età.

3.7 E' ammessa, con apposita delibera del Consiglio di istituto e subordinatamente al pagamento della quota prevista, anche la partecipazione di persone che non appartengano alla scuola che ne abbiano fatto richiesta scritta (fatta eccezione per genitori e/o accompagnatori di allievi disabili la cui partecipazione è deliberata dal Consiglio di Istituto, sempre subordinata al pagamento della quota prevista).

3.8 Per gli allievi minorenni è obbligatorio acquisire il consenso scritto da parte di chi esercita la potestà familiare; non è richiesto alcun consenso per gli alunni maggiorenni, ma le famiglie dovranno comunque essere avvisate.

3.9 Il Consiglio di classe si riserva di valutare la partecipazione al viaggio di istruzione ad allievi che abbiano riportato sospensione e note per gravi motivi disciplinari.

3.10 Opportune deroghe a quanto previsto dai commi 3.2 e 3.3 sono concesse per partecipare a soggiorni educativi (es. Pracatinat) inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa di istituto e deliberati in tutte le sedi previste.

Art. 4 – DESTINAZIONI

4.1 Per le classi del triennio le mete del viaggio di istruzione sono scelte da apposita commissione deliberata in seno al Collegio Docenti. La commissione nell'individuare le mete dovrà seguire i seguenti criteri:

- a) viaggi che prediligano forme di turismo responsabile e solidale in un'ottica di cittadinanza attiva e consapevole e ove possibile che prevedano iniziative ed attività con realtà locali;
- b) la maggiore vicinanza della meta in modo da ottemperare sia gli obiettivi formativi che le esigenze di contenimento della spesa;
- c) viaggi che non richiedano alle famiglie quote di partecipazione elevate in quanto si potrebbero creare delle situazioni discriminatorie fra gli allievi e si vanificherebbe la stessa natura e finalità del viaggio di istruzione;
- d) il rispetto della somma di € 350,00 quale tetto massimo per i viaggi di istruzione sia all'Estero sia in Italia.

Art. 5 - PROCEDURE E ORGANIZZAZIONE

5.1 I viaggi di istruzione, ai sensi del **T.U. 297/94** e successive modifiche ed integrazioni, sono rimessi all'autonomia decisionale degli organi collegiali. In particolare spetta al Consiglio di classe scegliere la meta fra quelle proposte dalla Commissione Viaggi e al Consiglio di Istituto deliberare il viaggio, dopo aver valutato gli orientamenti programmatici del Consiglio di classe e l'organizzazione tecnica del viaggio.

5.2 L'organizzazione pratica del viaggio è curata dalla "Commissione Viaggi", composta di almeno n. 3 componenti, nominata dal Collegio Docenti; la commissione presenterà al Consiglio di Istituto una proposta complessiva per l'approvazione dopo aver tenuto conto dei seguenti criteri:

- la meta del viaggio deve essere definitiva ed approvata dal Consiglio di classe.
- deve esser proposta, per quanto possibile, la stessa meta per classi parallele.
- il numero minimo richiesto è di almeno i 2/3 degli iscritti alla classe, non sono concesse deroghe al numero di partecipanti tranne in casi eccezionali che saranno valutati dal Consiglio di Istituto.

5.3 Il rapporto accompagnatori/alunni è di 1/15 (sul numero complessivo dei partecipanti), anche in caso di visite guidate sul territorio e/o uscite didattiche; tale rapporto può essere opportunamente incrementato, a discrezione della Dirigenza, per particolari esigenze (numero di allievi disabili, eventuale partecipazione di accompagnatori esterni, necessità particolari quali: assunzione farmaci, assistenza h24, movimentazione in carrozzella, uso dei servizi igienici con accompagnatori,....)

5.4 Per favorire la partecipazione di alunni **disabili** il Consiglio di classe deve progettare le attività che non risultino discriminatorie e che favoriscano la partecipazione di tutta la classe e predisporre un numero adeguato di accompagnatori, preferibilmente seguendo il seguente ordine:

- insegnante di sostegno della classe;
- insegnante del Consiglio di classe;

- insegnante di sostegno della scuola;
- insegnante di un altro Consiglio di classe;
- altro personale della scuola (es. collaboratore scolastico).

5.5 L'adesione del singolo alunno è ritenuta valida al momento del pagamento dell'acconto che deve essere pari al 30% della quota totale; tale importo verrà restituito solo in caso di mancata realizzazione del viaggio per motivi organizzativi imputabili all'Istituto. Il saldo dovrà essere versato entro i 20 giorni antecedenti la data di partenza.

5.6 In caso di mancanza di delibera del Consiglio di classe e /o di accompagnatore il viaggio non può essere realizzato.

Art. 6 - DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

6.1 Considerata la necessità di non sottrarre molti giorni allo svolgimento dei programmi di insegnamento, appare adeguato indicare in giorni 6 il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione per ciascuna classe. È fatto divieto di effettuare viaggi e uscite nell'ultimo mese di scuola o nei periodi di effettuazione degli stages.

È inoltre opportuno limitare il più possibile le uscite didattiche nei primi mesi di scuola, per problemi organizzativi legati a possibili carenze di organico (docenti e personale ATA addetto all'istruttoria viaggi).

Non è di norma consentito effettuare i viaggi in coincidenza con gli impegni collegiali o le attività istituzionali già programmate (Collegi Docenti, Consigli di Classe, elezioni, ecc.) ed è tassativamente vietato effettuarli in concomitanza con scrutini ed esami.

6.2 Al suddetto divieto sarà possibile derogare, previa espressa autorizzazione del Dirigente scolastico, in caso di uscite legate ad attività sportive, partecipazione a concorsi e/o eventi eccezionali (es. Salone del libro, Salone del Gusto, ecc.), di elevata valenza formativa e strettamente attinenti al PTOF, che non prevedono date di svolgimento alternative.

Art. 7 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI

7.1 I docenti accompagnatori devono prioritariamente far parte del Consiglio di classe e insegnare preferibilmente una materia attinente alle finalità didattiche dell'uscita. In casi eccezionali, per giustificati motivi, il Dirigente scolastico può conferire la nomina di accompagnatore ad un docente dell'istituto non della classe.

7.2 Per i viaggi all'estero è opportuno che almeno uno degli accompagnatori possieda una più che buona conoscenza della lingua inglese o della lingua madre della località prescelta.

7.3 L'incarico di accompagnatore comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art.2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art.61 della legge 11 luglio 1980, n.312.

7.4 Si richiede agli studenti partecipanti al viaggio di rispettare le indicazioni e le regole che i docenti impartiranno e sottoscritte dagli allievi stessi al momento della consegna dell'adesione (modulo autorizzazione/programma del viaggio).

7.5 I docenti accompagnatori dovranno scrupolosamente seguire il programma dell'attività.

7.6 Per ciascuna meta è prevista la nomina di almeno un responsabile del viaggio, con l'incarico di coordinare le attività svolte dal gruppo assegnatogli e di redigere dettagliata relazione dello svolgimento dello stesso, da consegnare al rientro al Dirigente scolastico (entro 15 giorni).

7.7 I docenti accompagnatori sono nominati dal Dirigente scolastico tenendo conto della effettiva disponibilità espressa in sede di Consiglio di classe, al quale è richiesto di individuarne almeno due per classe (tre in presenza di allievi disabili), disponibili ad accompagnare gli allievi; dovrà altresì essere individuato almeno un docente supplente chiamato a sostituire il titolare in caso di necessità.

Art. 8 - REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI ALLIEVI

Per procedere all'attuazione del viaggio e garantirne la buona riuscita gli allievi sono tenuti a rispettare le seguenti regole.

- Partecipare a tutte le attività previste dal programma.
- Rispettare sempre la puntualità e le indicazioni dei docenti accompagnatori.
- Comportarsi in modo corretto durante tutto lo svolgimento del viaggio
- Evitare qualsiasi comportamento che possa arrecare danno a se stessi e agli altri.
- Evitare violenze sia verbali che fisiche nei confronti di chiunque.
- Evitare di intraprendere iniziative di carattere personale.
- Non introdurre persone estranee all'Istituto nelle camere d'albergo.
- È severamente vietato bere vino e alcolici in genere;
- È necessario rispettare i luoghi pubblici, la scuola e il luogo presso cui si è ospitati;
- È severamente vietato uscire la sera autonomamente; le uscite serali sono possibili solo se organizzate dai docenti accompagnatori in compagnia degli stessi o insieme a un adulto della famiglia ospitante, previo avviso dei docenti accompagnatori nel caso dei Soggiorni;
- Le famiglie ospitanti non sono responsabili dello smarrimento di oggetti di valore lasciati in casa;
- Per la sveglia mattutina ogni alunno è tenuto ad organizzarsi autonomamente.
- Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

Art. 9 - DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AGLI ATTI DELLA SCUOLA

Con congruo anticipo rispetto alla data della partenza dovrà essere acquisita agli atti della scuola la seguente documentazione:

- La richiesta di partecipazione al viaggio e/o alla visita guidata o uscita didattica su modello prestampato che verrà fornito dalla Commissione o dagli organizzatori (all. 1)
- L'elenco nominativo degli allievi partecipanti distinti per classe di appartenenza.
- Le dichiarazioni di consenso delle famiglie se si tratta di minorenni.
- Il programma analitico del viaggio redatto dalla Commissione ed eventualmente modificato e integrato dal responsabile del viaggio, in accordo con la Commissione stessa.

- Le dichiarazioni sottoscritte dai docenti accompagnatori circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza.
- La delibera del Consiglio di classe e l'approvazione del Consiglio di Istituto.

Art 10 - ALLEGATI

I seguenti allegati sono parte integrante del presente Regolamento:

- All. 1: modulo richiesta autorizzazione uscita didattica/viaggio d'istruzione
- All. 2: modulo comunicazione nominativi docenti a disposizione in caso di uscite didattiche
- All. 3: modulo autorizzazione famiglie
- All. 4: Delibera consiglio di classe
- All. 5: modulo comunicazione viaggio alla polizia stradale
- All. 6: assunzione di responsabilità famiglia ospitante

Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio d'Istituto nelle sedute del 5/10/2015 e del 26/11/15.